

Regione Calabria – L 4-2-2002 n. 8 recante: “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”.

Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

(...)

Art. 7

Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria.

1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono corredate da una relazione predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.

2. Nella relazione sono rappresentati, in particolare ⁽¹⁰⁾:

a) [il contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale] ⁽¹¹⁾;

b) [i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati] ⁽¹²⁾;

c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi in conto capitale; qualora gli oneri previsti dalla proposta di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;

d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge.

(10) *Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 16 aprile 2007, n. 7.*

(11) *Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 16 aprile 2007, n. 7.*

(12) *Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 16 aprile 2007, n. 7.*

(...)